



E.N.P.A.M.

ENTE NAZIONALE
di PREVIDENZA
ed ASSISTENZA
dei MEDICI
e degli ODONTOIATRI


BILANCI TECNICI AL 31.12.2009 – PARAMETRI SPECIFICI

ANNO BT	FONDO GENERALE QUOTA A			FONDO GENERALE QUOTA B		
	Saldo Previdenziale	Saldo Corrente	Saldo Patrimoniale	Saldo Previdenziale	Saldo Corrente	Saldo Patrimoniale
2009	2017	2018	2027	2023	2026	2042


ANNO BT	Fondo Medici di Medicina Generale			Fondo Specialisti Ambulatoriali			Fondo Specialisti Esterni		
	Saldo Previdenziale	Saldo Corrente	Saldo Patrimoniale	Saldo Previdenziale	Saldo Corrente	Saldo Patrimoniale	Saldo Previdenziale	Saldo Corrente	Saldo Patrimoniale
2009	2019	2020	2029	2022	2023	2036	2009	2009	2009




SALDO CORRENTE DI TUTTI I FONDI ENPAM BILANCIO TECNICO AL 31.12.2009-PARAMETRI SPECIFICI



SALDO CORRENTE DI TUTTI I FONDI ENPAM POST- RIFORMA



Nell'Allegato 1 è riportato il bilancio tecnico al 31.12.2009 della Fondazione, dal quale risulta che il saldo corrente e il patrimonio sono positivi per tutto il periodo di valutazione, inoltre è assicurata la copertura della riserva costituita da cinque annualità delle pensioni correnti per tutti i 50 anni di proiezione.



INTERVENTI DI RIORDINO ED OMOGENEIZZAZIONE COMUNI A TUTTI I FONDI

1. Innalzamento graduale dell'età di vecchiaia, come di seguito indicato:


Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

2. pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di seguito indicato, unitamente a 35 anni di contribuzione e 30 anni dalla laurea:

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
58 anni con applicazione finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

ovvero 42 anni di anzianità contributiva con abolizione delle finestre (in luogo degli attuali 40 più finestre) del requisito minimo per il conseguimento della pensione anticipata con qualunque età anagrafica, congiuntamente con i 30 anni di anzianità di laurea (*esclusa la Quota A*);

3. incremento graduale dell'aliquota contributiva, secondo una progressione connessa alle specificità dei singoli Fondi, ovvero passaggio al sistema di calcolo contributivo nel rispetto del pro-rata;
4. applicazione dall'1.1.2013 dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita per anticipo della prestazione rispetto al requisito di vecchiaia vigente nell'anno (*esclusa la Quota A*);
5. dall'1.1.2013 applicazione di una maggiorazione del 20% dell'aliquota di rendimento *pro-tempore* vigente, per ogni periodo di permanenza in attività oltre l'età di vecchiaia, in luogo dell'attuale 100% previsto per i Fondi Speciali (*esclusa la Quota A*).



INTERVENTI DI RIORDINO PER IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE – QUOTA A

Per il Fondo di Previdenza Generale Quota A il riordino si fonda sui seguenti interventi:

1. innalzamento graduale dell'età di vecchiaia, come di seguito indicato:


Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni


ferma restando la possibilità di accesso al pensionamento al 65-esimo anno di età, previa opzione per il sistema di calcolo contributivo ex L. 335/1995 con riferimento all'intera anzianità assicurativa;

2. rivalutazione dei contributi minimi dall'1.1.2013 pari al 75% del tasso annuo di inflazione monetaria (previsto pari al 2%) maggiorato di un punto e mezzo percentuale (incremento annuo complessivo pari al 3%), in luogo dell'attuale incremento del 100% del tasso annuo di inflazione senza maggiorazione;
3. introduzione pro-rata del metodo contributivo ex L.335/1995 sul contributo versato dall'1.1.2013; il tasso annuo di capitalizzazione applicato per la determinazione del montante è stato posto pari alla variazione media quinquennale del PIL e i coefficienti di trasformazione del capitale in rendita utilizzati sono quelli di cui all'Allegato 2 della Legge n. 247/2007 (calcolati ad hoc per le età superiori ai 65 anni).

Nel quadro di ipotesi descritto è stato quindi redatto il bilancio tecnico al 31.12.2009 del Fondo (riportato nell'Allegato 2), dal quale risulta che il saldo corrente diventa negativo dal 2023 in poi, la copertura della riserva costituita da cinque annualità delle pensioni correnti è assicurata fino al 2025; il patrimonio risulta positivo fino al 2035.

Saldo corrente del Fondo di Previdenza Generale – Quota A





INTERVENTI DI RIORDINO PER IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE – QUOTA B

Per il Fondo di Previdenza Generale - Quota B - sono stati ipotizzati i seguenti interventi:

1. innalzamento graduale dell'età di vecchiaia, come di seguito indicato:


Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

2. pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di seguito indicato, unitamente a 35 anni di contribuzione e 30 anni dalla laurea:

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
58 anni con applicazione finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni


ovvero 42 anni di anzianità contributiva con abolizione delle finestre (in luogo degli attuali 40 più finestre) del requisito minimo per il conseguimento della pensione anticipata con qualunque età anagrafica, congiuntamente con i 30 anni di anzianità di laurea;


3. incremento dell'aliquota contributiva con la seguente gradualità: dal 2015 al 2021 aumento dell'1% annuo fino al 19,5% (dal 2021 in poi);
4. applicazione, dall'1.1.2013, di un'aliquota di rendimento dell'1,25% annuo;
5. dall'1.1.2013, per coloro che a detta data hanno meno di 50 anni di età, calcolo della retribuzione media annua base, utile ai fini del calcolo della pensione, sui compensi percepiti dall'iscritto, rivalutati al 100% (in luogo dell'attuale 75%) dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT (nel rispetto del principio del PRO-RATA);
6. graduale incremento del tetto reddituale entro il quale si paga il contributo: dall'1.1.2013 (redditi 2012) 70.000 euro; dall'1.1.2014 (redditi 2013) 85.000 euro e dall'1.1.2015 pari al massimale contributivo ex L.335/1995;
7. applicazione dall'1.1.2013 dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita per anticipo della prestazione rispetto al requisito di vecchiaia vigente nell'anno;
8. dall'1.1.2013 applicazione di una maggiorazione del 20% dell'aliquota di rendimento *pro-tempore* vigente, per ogni periodo di permanenza in attività oltre l'età di vecchiaia, in analogia con quanto previsto per i Fondi Speciali.



Nel quadro di ipotesi descritto è stato quindi redatto il bilancio tecnico al 31.12.2009 del Fondo (riportato nell'Allegato 3), dal quale risulta che il saldo corrente e il patrimonio rimangono positivi per tutto il periodo di valutazione (50 anni).

Saldo corrente del Fondo di Previdenza Generale Quota B





INTERVENTI DI RIORDINO PER IL FONDO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Per il Fondo dei Medici di Medicina Generale sono stati ipotizzati i seguenti interventi:

1. innalzamento graduale dell'età di vecchiaia, come di seguito indicato:


Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

2. pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di seguito indicato, unitamente a 35 anni di contribuzione e 30 anni dalla laurea:

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
58 anni con applicazione finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

ovvero 42 anni di anzianità contributiva con abolizione delle finestre (in luogo degli attuali 40 più finestre) del requisito minimo per il conseguimento della pensione anticipata con qualunque età anagrafica, congiuntamente con i 30 anni di anzianità di laurea;


3. incremento dell'aliquota contributiva con la seguente gradualità:
- Medici di Medicina Generale: nel 2015 aumento dello 0,5% e dall'1.1.2016 aumento dell'1% annuo fino al 26% (2024);
 - Pediatri: dall'1.1.2015 aumento dell'1% annuo fino al 26% (2025);
4. applicazione di un rendimento da applicare al compenso medio annuo per:
- Medici di Medicina Generale: pari all'1,4% dal 2013 in poi;
 - Pediatri: calcolato in proporzione all'aliquota di contribuzione sino a raggiungere l'1,4% dal 2025 in poi;
 - Transitati alla dipendenza: calcolato in proporzione all'aliquota di contribuzione sino a raggiungere il 2,3% dal 2022 in poi;
5. dall'1.1.2013, per coloro che a detta data hanno almeno 50 anni di età, calcolo della retribuzione media annua base, utile ai fini del calcolo della pensione, sui compensi percepiti dall'iscritto, rivalutati dall'1.1.2013 in base al 75% (in luogo dell'attuale 100%) dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT (nel rispetto del principio del PRO-RATA);
6. dall'1.1.2013 omogeneizzazione dei requisiti di accesso alle prestazioni da parte dei transitati alla dipendenza con quelli vigenti per i convenzionati;
7. applicazione dall'1.1.2013 dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita per anticipo della prestazione rispetto al requisito di vecchiaia vigente nell'anno;




- dall'1.1.2013 applicazione di una maggiorazione del 20% dell'aliquota di rendimento *pro-tempore* vigente, per ogni periodo di permanenza in attività oltre l'età di vecchiaia (in luogo dell'attuale 100%).

Nel quadro di ipotesi descritto è stato quindi redatto il bilancio tecnico al 31.12.2009 del Fondo (riportato nell'Allegato 4), dal quale risulta che il saldo corrente e il patrimonio rimangono positivi per tutto il periodo di valutazione (50 anni).

Saldo corrente del Fondo a favore dei Medici di Medicina Generale





INTERVENTI DI RIORDINO PER IL FONDO A FAVORE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Per il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali sono stati ipotizzati i seguenti interventi:

1. innalzamento graduale dell'età di vecchiaia, come di seguito indicato:

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

2. pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di seguito indicato, unitamente a 35 anni di contribuzione e 30 anni dalla laurea:

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
58 anni con applicazione finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni


ovvero 42 anni di anzianità contributiva con abolizione delle finestre (in luogo degli attuali 40 più finestre) del requisito minimo per il conseguimento della pensione anticipata con qualunque età anagrafica, congiuntamente con i 30 anni di anzianità di laurea;


3. incremento dell'aliquota contributiva con la seguente gradualità: dal 2015 al 2022 aumento dell'1% annuo e dello 0,65% nel 2023 fino al 32,65% (dal 2023 in poi);
4. nel rispetto del principio del pro-rata, dall'1.1.2013, passaggio al sistema di calcolo già in uso presso il Fondo dei Medici di Medicina Generale, con introduzione del riscatto di allineamento contributivo, del riscatto dei periodi liquidati e dei periodi di sospensione dell'attività convenzionata;
5. mantenimento dell'aliquota di rendimento al 2,25% annuo (per i transitati alla dipendenza calcolato in proporzione all'aliquota di contribuzione sino a raggiungere il 2,3% dal 2022 in poi);
6. dall'1.1.2013 omogeneizzazione dei requisiti di accesso alle prestazioni da parte dei transitati alla dipendenza con quelli vigenti per i convenzionati;
7. applicazione dall'1.1.2013 dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita per anticipo della prestazione rispetto al requisito di vecchiaia vigente nell'anno;
8. dall'1.1.2013 applicazione di una maggiorazione del 20% dell'aliquota di rendimento *pro-tempore* vigente, per ogni periodo di permanenza in attività oltre l'età di vecchiaia (in luogo dell'attuale 100%).



Nel quadro di ipotesi descritto è stato quindi redatto il bilancio tecnico al 31.12.2009 del Fondo (riportato nell'Allegato 5), dal quale risulta che il saldo corrente e il patrimonio rimangono positivi per tutto il periodo di valutazione (50 anni).

Saldo corrente del Fondo a favore degli Specialisti Ambulatoriali





INTERVENTI DI RIORDINO PER IL FONDO A FAVORE DEGLI SPECIALISTI ESTERNI

Per il Fondo degli Specialisti Esterni sono stati ipotizzati i seguenti correttivi:

1. innalzamento graduale dell'età di vecchiaia, come di seguito indicato:


Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

2. pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di seguito indicato, unitamente a 35 anni di contribuzione e 30 anni dalla laurea:

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
58 anni con applicazione finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

ovvero 42 anni di anzianità contributiva con abolizione delle finestre (in luogo degli attuali 40 più finestre) del requisito minimo per il conseguimento della pensione anticipata con qualunque età anagrafica, congiuntamente con i 30 anni di anzianità di laurea;

3. calcolo della pensione al momento del pensionamento come somma di due quote:
- ◆ la prima quota, riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.2012, calcolata con le aliquote di rendimento vigenti e sui compensi percepiti fino al 31.12.2012, rivalutata a partire dall'1.1.2013 fino al pensionamento in base al 75% (in luogo dell'attuale 100% fino a 38.734 euro di compenso e 75% oltre tale limite) dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT tempo per tempo vigente;
 - ◆ la seconda quota calcolata con un metodo contributivo ex L.335/1995 sul contributo versato dall'1.1.2013; il tasso annuo di capitalizzazione applicato per la determinazione del montante è stato posto pari alla variazione media quinquennale del PIL e i coefficienti di trasformazione del capitale in rendita utilizzati sono quelli di cui all'Allegato 2 della Legge n. 247/2007 (calcolati ad hoc per le età superiori ai 65 anni);
4. per gli iscritti alle società accreditate, la prestazione viene calcolata con il metodo contributivo ex L.335/1995; il tasso annuo di capitalizzazione applicato per la determinazione del montante è stato posto pari alla variazione media quinquennale del PIL e i coefficienti di trasformazione del capitale in rendita utilizzati sono quelli di cui all'Allegato 2 della Legge n. 247/2007 (calcolati ad hoc per le età superiori ai 65 anni).



5. applicazione dall'1.1.2013 dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita per anticipo della prestazione rispetto al requisito di vecchiaia vigente nell'anno, sulla prima quota di pensione;
6. dall'1.1.2013 applicazione di una maggiorazione del 20% dell'aliquota di rendimento *pro-tempore* vigente, per ogni periodo di permanenza in attività oltre l'età di vecchiaia, in luogo dell'attuale 100%, sulla prima quota di pensione.

Nel quadro di ipotesi descritto è stato quindi redatto il bilancio tecnico al 31.12.2009 del Fondo (riportato nell'Allegato 6), dal quale risulta che il saldo corrente è negativo per tutto il periodo di valutazione e ha un andamento oscillante.

Saldo corrente del Fondo a favore degli Specialisti Esterni

